



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



*Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia*

**Al Presidente del Consiglio
On.le Marco Vincenzi**

MOZIONE

Oggetto: Istituzione dell'Ispettorato dei Servizi Sociali presso la Direzione Politiche Sociali Area Affidi, con l'obiettivo di controllo e monitoraggio finalizzato a prevenire l'allontanamento dei minori dalla famiglia di origine.

VISTO

La Costituzione italiana

lo Statuto della Regione Lazio;

l'art. 64 del Codice di Procedura Civile "Responsabilità del Consulente";

l'art. 35 del Codice Penale "Sospensione dell'esercizio di una professione o arte";

l'art. 155 del codice civile "Provvedimenti riguardo ai figli"

la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

la Legge n.184/83 come modificata dalla L. 149/2001 "Diritto del minore alla propria famiglia";

la Legge 173/2015 "Diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare";

la L.R. n. 32/2001 "Interventi a sostegno della famiglia", in particolare l'art.2 lettera f) che individua tra gli obiettivi quello di realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all'affido;

le linee guida di indirizzo per l'affidamento familiare approvate in Conferenza Unificata, Rep. atti. n. 123/2012;

le linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità – promozione della genitorialità positiva", approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017 Repertorio Atti n.: 178/CU del 21/12/2017;

le linee guida nazionali del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali anno 2015;



la Legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” nello specifico:

- l’art. 10 (Politiche in favore delle famiglie e dei minori), comma 3, lett. g) che prevede: “Le politiche in favore dei minori sono perseguite, in particolare, attraverso interventi e servizi riguardanti la promozione dell’affidamento temporaneo”;
- l’art. 25 (Assistenza economica e assegni di cura), che al comma 2, lett. c) prevede l’erogazione di assegni di cura finalizzati a sostenere l’affidamento familiare dei minori previsto dall’articolo 2, comma 1, della l. 184/1983 e successive modifiche; e al (comma 2, lett. j). definisce i criteri per la concessione da parte dei comuni degli interventi di assistenza economica e degli assegni di cura;
- l’art. 33 comma 2 lettera e) che prevede: “La Regione emana atti di indirizzo e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale;
- l’art. 46, secondo cui “la Regione approva il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato piano sociale regionale, integrato con il piano sanitario regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale, sportiva ed abitativa”;

la Deliberazione di Giunta regionale del 26 aprile 2017, n. 214 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, art. 47 comma 2” Approvazione della proposta del Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune".

le Deliberazioni di Giunta regionale n. 361 del 29 maggio 2007, n. 680 del 26 settembre 2008, e n. 501 del 6 luglio 2009, inerenti “l’Approvazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse destinate per il sostegno dell’affidamento familiare”;

la Determinazione dirigenziale n. G 02260 del 24 febbraio 2017, “Istituzione di un gruppo di lavoro propedeutico alla costituzione e alla definizione dei criteri di selezione dei partecipanti del Tavolo tecnico, per la valutazione delle tematiche e degli obiettivi da trattare sul tema dell’affido nell’ambito del nuovo Piano Sociale regionale.”

la Determinazione dirigenziale n. G 11510 del 2017 “Istituzione tavolo regionale del Lazio per la prevenzione degli allontanamenti e la tutela dei minori;

la Deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 2019 “Adozione regolamento per l’affidamento familiare nella regione Lazio. con allegato il regolamento;

PREMESSO CHE

Sono presenti numerose disfunzioni afferenti alle procedure che riguardano il collocamento dei minori allontanati dalla famiglia di origine presso le strutture di accoglienza variamente denominate in base alle loro diverse tipologie ad esempio case famiglia, strutture residenziali etc.;

che le criticità riscontrate si insinuano a più livelli minando di fatto il diritto del minore di crescere nel proprio ambiente familiare;



il Garante dell'infanzia è il primo delegato a livello regionale nella risoluzione di criticità segnalate alla sua struttura attivando tavoli di confronto con gli enti preposti;

i Comuni, a causa, da un lato, della strutturale carenza del personale e, dall'altro, spesso anche della insufficiente formazione professionale degli operatori deputati a supportare le sempre più complesse e numerose difficoltà familiari, intervengono su situazioni di difficoltà familiare attraverso un processo di amputazione del piccolo membro dalla propria famiglia e non attivando quindi i necessari strumenti preventivi funzionali a garantire la permanenza del minore presso la propria famiglia attivando quindi una illegittima prassi di allontanamento coatto prima e di permanenza presso le suindicate strutture di accoglienza, comunque denominate, cosiddetta sine die ossia che finisce per caratterizzare l'intera vita adolescenziale ed infantile del minore.

Gli assistenti sociali possono definirsi, visti gli incarichi che ricevono di fatto dall'Autorità Giudiziaria, dei veri e propri consulenti tecnici con compiti sia valutativi che di monitoraggio dei nuclei familiari fragili;

In base all'art. 64 del Codice di Procedura Civile "Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti. In ogni caso il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.";

Sulla base dell'articolo 35 del codice penale "La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto";

il Piano Sociale regionale, approvato in data 24 gennaio 2019, affronta, tra gli altri , **il tema della prevenzione degli allontanamenti e la tutela dei minori**, con particolare attenzione alla tematica dell'affido familiare, pubblico e privato, assicurando la piena funzionalità dei tavoli già esistenti o da istituirsi, al fine di assicurare spazi di confronto periodico tra le realtà attive nel settore, sviluppando politiche organiche, con il coinvolgimento dei servizi territoriali, autorità giudiziaria minori, associazioni di settore;

CONSIDERATO CHE

Non vi può essere una categoria di soggetti che intervengono nell'ambito dei servizi pubblici, senza un adeguato controllo dedicato;

troppo spesso le relazioni degli assistenti sociali sono lasciate alla totale soggettività degli stessi senza un adeguato controllo dei tribunali minorili sulla loro discrezionalità, malgrado questo non sia previsto da nessuna legge;



le relazioni degli assistenti sociali, sono talvolta caratterizzate dalla “natura giuridica incerta e controversa”, e diventano atti amministrativi, probatori qualora vengano presentati in ambito processuale, troppo spesso insindacabili e incontestabili;

di fatto oggi gli assistenti sociali, sono organi e figure senza nessun tipo di controllo ad eccezione di quello interno;

l’istituzione dell’ispettorato dei servizi sociali colma un vuoto normativo relativamente al principio della separazione dei poteri e conseguente differenziazione tra controllore e controllato;

la regione Lazio attraverso il piano sociale e il regolamento adottato sugli affidi nel 2019 individua le risorse finanziarie da destinare agli enti gestori in merito agli affidamenti sia in ambito di privato sociale, sia in ambito di terzo settore, questi ultimi attraverso la gestione di strutture di accoglienza minorile;

sulla base della legge andrebbe fatto un percorso preventivo con le famiglie che vivono in uno stato di fragilità economica, psicologica e sociale, dirottando i fondi destinati alle strutture per minori, verso un investimento sulla famiglia, con cui “il minore ha diritto di vivere”

in molte situazioni si passa da un sistema protezionistico-pubblicistico a favore di un sistema economico;

moltissimi minori vengono affidati nelle strutture di accoglienza per anni senza un adeguato “**piano personalizzato educativo-assistenziale**” e questo non può essere accettabile;

PRESO ATTO CHE

l’art.9 del regolamento regionale sugli affidi, approvato dalla regione Lazio nel 2019, delinea i diritti e doveri degli affidatari;

troppe famiglie lamentano l’allontanamento dei propri figli e la loro permanenza ben oltre il biennio previsto dalla legge fondate su opinabili relazioni confezionate dagli assistenti sociali oltre a denunciare la totale mancanza di “progetti quadro” da parte delle strutture affidatarie, indicati dalla legge nazionale e regionale per il reintegro nella famiglia di origine;

spesso i progetti quadro vengono sostituiti da relazioni di assistenti sociali che non hanno mai visto il minore all’interno della famiglia di origine se non il giorno del suo prelievo coatto;

i casi denunciati negli anni dalla stampa come “Bibbiano e Forteto”, si sono potuti attuare per la mancanza totale di controlli a più livelli.

Tutto ciò premesso e considerato,



IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

Ad attuare tutti gli atti propedeutici al fine di istituire presso la Direzione Politiche Sociali, l'Ispettorato dei Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- controllo e monitoraggio degli enti gestori che operano nel Progetto Quadro di affido del minore;
- funzione ispettiva presso le strutture del terzo settore, al fine di prevenire e tutelare il minore in affido;
- creazione di un database comprensivo di sezioni in merito al numero di minori collocati presso famiglie e case famiglie oltre alle motivazioni dell'allontanamento ed i tempi di permanenza del minore fuori dal contesto familiari al progetto quadro adottato dai servizi sociali;
- azioni di monitoraggio e rendicontazione puntuale dell'impiego delle risorse economiche assegnate per le finalità di cui al regolamento regionale adottato con delibera di Giunta Regionale n. 90 del 2019;

Francesca De Vito

Fabrizio Ghera

Chiara Colosimo

Massimiliano Maselli

Antonello Aurigemma

Giancarlo Righini

Laura Corrotti